

Unione 'Bassa Sesia' - Carpignano Sesia (Novara)

Estratto deliberazione C.C. n. 14 del 30/12/2021 “Modifica all’art. 8 dello Statuto dell’Unione Bassa Sesia”

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

(omissis)
DELIBERA

- 1) Di apportare allo statuto dell’Unione Bassa Sesia la modifica così come indicata nel prospetto allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la presente modifica non abbisogna di ratifica da parte dei consigli dei comuni aderenti,
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione,
- 4) Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- 5) Di pubblicare lo Statuto nel suo testo integrale, all’albo pretorio on-line dell’Unione per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali troveranno effettiva efficacia le modifiche apportate allo Statuto.

STATUTO UNIONE

Attuale

Art.8 – Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.
2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 13.
3. Nei casi di cui ai comuni precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell’Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.
4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fatti specie previste dall’articolo 141 Dlgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Modifica

Art.8 – Scioglimento dell’Unione

1. **L’unione si scioglie qualora, a seguito del recesso di uno o più comuni partecipanti, nei modi e forme di cui al successivo articolo 9, venga meno la pluralità dei comuni ad essa aderenti.**
2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai comuni precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fatti specie previste dall'articolo 141 Dlgs. 18.08.2000 n. 267.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.